



Aziende Industriali Mendrisio

Regolamento
Per la fornitura
Dell'acqua potabile
(1. gennaio 2010)

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

Art. 1. BASI GIURIDICHE DELLE RELAZIONI TRA AZIENDA E LA CLIENTELA

Art. 1.1 Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, il quale dovrà stabilire delle tariffe comprese entro i limiti fissati dal presente Regolamento, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le Aziende Industriali di Mendrisio - Sezione Acqua Potabile (denominata in seguito Azienda) ed i suoi Clienti.

Sono riservate le disposizioni del Codice delle Obbligazioni e delle leggi vigenti in materia.

Art. 1.2 Nel presente regolamento con il termine "acqua" si intende "acqua potabile"

Art. 1.3 L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di acqua implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Art. 1.4 Il Cliente ha diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe che concernono il suo prelievo. Tutti questi documenti sono scaricabili dal sito internet delle Aziende Industriali di Mendrisio (AIM) www.aimonline.ch.

Art. 1.5 In casi particolari, quali la fornitura di acqua in quantità rilevanti, la messa in opera di allacciamenti temporanei, il Municipio può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti particolari di fornitura entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

Art. 2 CONDIZIONI DI FORNITURA

Art. 2.1 L'Azienda ha la privativa per la fornitura di acqua su tutto il territorio da essa servito, ai sensi della Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Di conseguenza è vietato introdurre o vendere acqua nella zona di competenza dell'Azienda nei limiti della legge e del presente Regolamento.

Art. 2.2 L'Azienda fornisce acqua al Cliente sulla base del presente Regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti. Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.

Art. 2.3 L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Esse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 2.4 Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 2.5 La fornitura di acqua ha inizio soltanto se risultano adempite le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3 REGOLARITÀ DELLA FORNITURA

Art. 3.1 In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

Art. 3.2 L'Azienda può limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- carenza d'acqua
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

L'Azienda terrà conto, in simili casi nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate in precedenza ai Clienti.

In caso di siccità e/o allorquando l'acqua non è sufficiente per gli usi domestici e pubblici, L'Azienda può sospendere o limitare l'uso dell'acqua per le piscine e per tutti quei servizi non domestici (lavaggio auto, irrigazione giardini, ecc.)

Art. 3.3 I Clienti sono tenuti a prendere tutte le disposizioni atte ad evitare danni diretti ed indiretti che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal ripristino dell'erogazione come pure da oscillazioni anormali della pressione.

Art. 3.4 I Clienti non hanno diritto ad alcuna indennità per eventuali conseguenze negative dovute alla limitazione od all'interruzione della fornitura d'acqua od alla variazione della pressione di rete.

Art. 4 PREMESSE TECNICHE PER LA FORNITURA D'ACQUA

Art. 4.1 Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

Art. 4.2 Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 4.3 Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità.

Art. 4.4 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Art. 4.5 Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendi (sprinkler od altri), necessitano di preventiva speciale autorizzazione. L'Azienda si

riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni (tecniche) speciali.

Il rilascio di singole autorizzazioni per l'allacciamento di impianti antincendio non obbliga l'Azienda a concederne altri né a permettere l'estensione di quelli già allacciati.

L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento di impianti per la lotta antincendi per motivi di ordine tecnico od economico. Il riempimento delle piscine deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda e avvenire durante le ore notturne. L'Azienda si riserva la possibilità di emanare disposizioni speciali.

E' ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i (5-10)mc.

Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

Art. 4.6 La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo può formare l'oggetto di una convenzione speciale tra il Cliente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni (tecniche) particolari.

Art. 4.7 È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.
Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Art. 4.8 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. Il cliente è responsabile di tutti i danni.

Art. 4.9 È vietato al Cliente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda.
È fatta eccezione per i sublocatari, oppure per locatari di uno stabile con contatore centralizzato, i quali non sono considerati come Clienti ai sensi del presente Regolamento.
Nel caso dei locatari di uno stabile provvisto di contatore centralizzato il proprietario, che figura quale Cliente, provvede alla ripartizione delle spese inerenti il consumo di acqua e di altri canoni tariffari.

Art. 4.10 L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni quando:

- a) non sono conformi alle prescrizioni ed alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) od alle proprie prescrizioni.
- b) l'impianto non è munito di valvola di ritenuta
- c) disturbano gli impianti vicini oppure perturbano gli impianti dell'Azienda.
- d) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare, rilasciata dall'Azienda.

Art. 5 RICHIESTE E DISDETTE DI FORNITURA

Art. 5.1 Il Cliente che intende rinunciare alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto con almeno 5 giorni d'anticipo.

L'allacciamento sarà interrotto a spese del Cliente.

L'interruzione dell'allacciamento dovrà intervenire tramite soppressione del raccordo alla condotta di distribuzione. L'Azienda è autorizzata a prelevare le tasse d'abbonamento fintanto che il Cliente non avrà pagato le spese relative alla soppressione dello stesso.

Il solo smontaggio del contatore non è sufficiente a far decadere l'obbligo di pagamento delle tasse d'allacciamento.

Art. 5.2 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di una preventiva autorizzazione dell'Azienda, ed è di regola conteggiata e fatturata.

L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Il Cliente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 5.3 Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato con almeno 5 giorni d'anticipo e per iscritto all'Azienda. Cambiamenti di proprietà devono pure essere annunciati per iscritto e tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso.

Art. 5.4 Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di acqua e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati od impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata od intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

Art. 5.5 La temporanea inattività di impianti, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

Art. 5.6 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto l'inoltro di una nuova domanda di allacciamento all'Azienda.

Art. 6 **ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

Art. 6.1 I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda a meno che dispongano di impianti propri, conformi alle prescrizioni, e autorizzati dall'Azienda, che forniscono acqua.

Art. 6.2 L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

Art. 6.3 Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più stabili.
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.
Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.

Art. 6.4 Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo di interruzione (saracinesca) - anche se questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà dell'Azienda. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

Art. 6.5 La manutenzione o la sostituzione di un allacciamento esistente avvengono a cura dell'Azienda o di un suo installatore concessionario, su area pubblica a spese dell'Azienda, su area privata a spese del proprietario del fondo.
L'Azienda dev'essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento

Art. 6.6 L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sul diametro della condotta; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle saracinesche e dei contatori.
Per l'installazione dei collegamenti, delle saracinesche e dei contatori, come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatori e degli affittuari.

Art. 6.7 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
L'Azienda si riserva altresì di fare iscrivere, a proprie spese, al registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.

Art. 6.8 Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli deve pure accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. L'accordo avviene tramite un'apposita convenzione tra l'Azienda ed il proprietario, che prevede i reciproci impegni. I citati diritti dell'Azienda nascono e possono essere esercitati indipendentemente dalla formalizzazione della convenzione

Art. 6.9 Il proprietario del fondo è tenuto a consentire al personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi nelle immediate vicinanze delle condotte.

Art. 6.10 L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base a quanto indicato all'art. nr. 11
Gli scavi e le opere civili necessarie per un nuovo allacciamento, sia su suolo pubblico che privato, devono essere eseguiti dal Cliente a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda.

Art. 6.11 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.

Art. 6.12 Se il Cliente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica od il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico.

Art. 6.13 Il proprietario è tenuto ad avvertire immediatamente l'Azienda qualora sospettasse di perdite d'acqua dalle condotte dell'allacciamento.

Art. 6.14 La richiesta d'allacciamento nonché le domande per l'installazione interna o modifica di quelle esistenti dovranno essere presentate in tre copie per iscritto all'Azienda da parte di un installatore autorizzato dall'Azienda (installatori concessionari). A tale scopo vengono messi a disposizione appositi moduli.
Se il Cliente non è proprietario dello stabile, la domanda d'allacciamento dovrà essere controfirmata dal proprietario.

Art. 7 PROTEZIONE DELLE PERSONE E DEGLI IMPIANTI DELL'AZIENDA

Art. 7.1 Il Cliente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 7.2 Il Cliente od il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte.
Prima del riempimento dello scavo, il Cliente od il proprietario deve nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda affinché le condotte possano essere controllate e protette.

Art. 8 IMPIANTI INTERNI E LORO CONTROLLO

- Art. 8.1** Il proprietario deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari) previa notifica all'Azienda stessa.
- Art. 8.2** L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'Azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.
- Art. 8.3** L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 9 CONTATORI

- Art. 9.1** La fornitura ed il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'Azienda, che ne cura la manutenzione.
- Art. 9.2** Il cliente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modificazioni al contatore.
- Art. 9.3** L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori del locale del riscaldamento e facilmente accessibile.
- Art. 9.4** Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.
- Art. 9.5** L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora il Cliente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del $\pm 5 \%$, le spese sono a carico dell'Cliente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.
- Art. 9.6** In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda. La rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nei cinque precedenti anni.
- Art. 9.7** Se il Cliente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

Art. 10 INSTALLAZIONE DI IDRANTI

Art. 10.1 Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione, oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendi.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

Art. 10.2 Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Art. 10.3 Ogni proprietario o Cliente è tenuto a concedere sul suo fondo il diritto di condotta necessario all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CC. Nel limite del possibile la posa delle saracinesche, degli idranti e delle placche segnaletiche deve avvenire su sedimi di proprietà pubblica.

Art. 11 CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO

Art. 11.1 Per l'allacciamento alla rete di distribuzione viene prelevato un contributo unico calcolato dall'Azienda e comprensivo dei seguenti costi o prestazioni:

- a) un contributo alle spese effettive derivanti dalla posa della condotta d'allacciamento in diramazione della condotta maestra.
- b) un contributo variabile calcolato in base al diametro della condotta d'allacciamento

Art. 11.2 Il Municipio fissa i contributi d'allacciamento, mediante ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi specificati nelle tariffe per il computo dei contributi d'allacciamento alla rete acqua allegate al presente Regolamento quale "Allegato 1"

Art. 11.3 In caso di potenziamento o modifica del tipo di utilizzazione di un impianto già allacciato viene prelevato un contributo calcolato deducendo quello (o quelli) precedentemente pagato.

Art. 12 TARIFFE PER LA FORNITURA

Art. 12.1 Le tariffe ricorrenti si compongono di una tassa base (abbonamento semestrale) e di una tassa di consumo. Il Municipio fissa le tariffe e può modificarle in ogni momento, con preavviso di 30 giorni, tramite ordinanza municipale, entro i valori minimi e massimi specificati nelle tariffe per la fornitura di acqua, allegate al presente Regolamento quale "Allegato 2".

Art. 12.2 L'Azienda ha la competenza di giudicare quale tariffa deve essere applicata nei singoli casi.

Art. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 13.1 Le bollette vengono inviate ai Clienti a intervalli regolari fissati dall'Azienda.

L'Azienda si riserva di richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

Ha inoltre il diritto di esigere pagamenti anticipati, di limitare l'erogazione o di inviare bollette intermedie relativi agli interventi necessari per limitare l'erogazione.

Art. 13.2 Le bollette devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo ad un richiamo, con proroga del termine di pagamento di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda si riserva, dopo un ultimo avviso scritto, il diritto di iniziare la procedura esecutiva, o di limitare l'erogazione al minimo indispensabile.
Le spese di richiamo saranno addebitate al Cliente.

Art. 13.3 Gli errori delle bollette e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni dell'art. 13.2

Art. 13.4 In caso di contestazione il Cliente non ha il diritto di rifiutare il pagamento delle bollette o di trattenere importi qualsiasi. Egli non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o altri motivi non dovuti a guasti del contatore.

Art. 14 CAUZIONI

Art. 14.1 L'Azienda può chiedere al Cliente un deposito a titolo di cauzione.

Art. 14.2 Tale cauzione può essere prestata mediante deposito presso la Banca Stato oppure con una garanzia bancaria.

Art. 14.3 Se la garanzia non viene prestata nel termine stabilito, l'Azienda può rifiutare la fornitura dell'acqua o limitare l'erogazione al minimo indispensabile qualora la stessa fosse già in atto.

Art. 15 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ACQUA

Art. 15.1 Oltre che nei casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di limitare la fornitura dell'acqua, con preavviso scritto, quando il Cliente o chi per esso:

- a) utilizza impianti od apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni interne;
- c) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda;
- d) non si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 15.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi installazione difettosa e tale da presentare rischi di inquinamento sulla rete di distribuzione.

Art. 15.3 Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.

Art. 15.4 In caso di sospensione di fornitura dell'acqua, il Cliente dovrà ugualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 16 CONTESTAZIONI DI ORDINE TECNICO

Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA - Zurigo, riservate le disposizioni dell'art. nr. 9.5

Art. 17 RIMEDI DI DIRITTO

Le contestazioni tra Clienti e Azienda sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Per il resto sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento approvato

- dal Municipio di Mendrisio in data 29 settembre 2009 (ris. Mun. Nr. 1030);
- dal Consiglio Comunale di Mendrisio in data 14 dicembre 2009;
- dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali in data 1. aprile 2010.

entra in vigore al 1° gennaio 2010.

- Allegati:**
- Allegato 1: Tariffe per il computo dei contributi d'allacciamento
 - Allegato 2: Tariffe per la fornitura d'acqua potabile

ALLEGATO 1



Aziende Industriali Mendrisio

TARIFE PER IL COMPUTO DEI

CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO

ALLA RETE DELL'ACQUA POTABILE

1. BASE LEGALE

Il Regolamento per la fornitura di acqua costituisce la base legale delle presenti tariffe d'allacciamento che vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

2. CONTRIBUTI

Per l'allacciamento alla rete di distribuzione viene prelevato un contributo unico calcolato dall'Azienda e comprensivo dei seguenti costi o partecipazioni:

a) Contributo alle spese derivanti dalla posa della condotta d'allacciamento in diramazione della condotta maestra.

Applicabile per ogni allacciamento alla rete AP. Esso comprende i costi per l'esecuzione delle opere da idraulico su area privata ed area pubblica fino e compreso il raccordo sulla condotta principale. Esso viene calcolato in base ai prezzi d'acquisto delle apparecchiature. I costi vengono aggiornati annualmente.

Le opere civili e le opere di pavimentazione necessarie non sono comprese nel contributo d'allacciamento. Esse vengono eseguite, sia su area pubblica che su area privata, dal Cliente, a proprie spese, secondo le direttive dell'Azienda. Nel caso in cui l'Azienda esegue anche le opere civili i relativi costi vengono fatturati al cliente.

b) Partecipazione ai costi dell'impianto generale (contributo variabile)

Si tratta di una quota di partecipazione ai costi dell'impianto generale a monte del punto di allacciamento calcolata in base al diametro della condotta d'allacciamento.

3. TARIFFE D'ALLACCIAMENTO

3.1 Contributo alle spese d'allacciamento

3.1.a Per saracinesche e pezzi speciali

Diametro interno condotta (mm)	(pollici)	Minimo (CHF/pz)	Massimo (CHF/pz)
32	1 ¼	300.00	600.00
40	1 ½	300.00	600.00
52	2	300.00	600.00
65	2 ½	600.00	1'200.00
80	3	700.00	1'400.00
100	4	1'000.00	3'000.00
150		1'500.00	3'000.00
200		2'000.00	4'000.00

3.1.b Per condotta d'allacciamento con pressione d'esercizio fino a 10 bar (opere civili escluse)

Diametro interno condotta (mm)	(pollici)	Minimo (CHF/pz)	Massimo (CHF/pz)
32	1 ¼	10.00	20.00
40	1 ½	12.00	24.00
52	2	19.00	38.00
65	2 ½	30.00	60.00
80	3	40.00	80.00
100	4	50.00	100.00
150		60.00	120.00
200		80.00	160.00

3.2 Partecipazione ai costi dell'impianto a monte del punto di allacciamento

3.2.a Costi

Diametro interno condotta (mm)	(pollici)	Minimo (CHF/pz)	Massimo (CHF/pz)
15	½	200.00	400.00
20	¾	400.00	800.00
25	1	600.00	1'200.00
32	1 ¼	1'000.00	2'000.00
40	1 ½	1'500.00	3'000.00
52	2	3'000.00	6'000.00
65	2 ½	4'000.00	8'000.00
80	3	7'000.00	14'000.00
100	4	10'000.00	20'000.00
150		22'000.00	44'000.00
200		40'000.00	80'000.00

3.2.b Eventuali variazioni degli allacciamenti esistenti implicano per il richiedente il pagamento di un importo pari alla differenza fra le tasse corrispondenti al diametro del nuovo e del vecchio allacciamento.

3.2.c Di regola l'Azienda esegue allacciamenti con condotte di almeno 32 mm (1 ¼"). I valori per condotte diametri di 15, 20 e 25 mm sono esposti per l'eventuale computo del conguaglio indicato al punto 3.2.b

3.3 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Nei valori indicati non è compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). La stessa verrà computata in sede di fatturazione.

4. LIMITI DI FORNITURA

I valori esposti al punto 3.2.a si riferiscono a nuovi allacciamenti e riguardano forniture di quantitativi d'acqua compatibili con la capacità d'erogazione dell'acquedotto.

Per forniture che dovessero richiedere nuove fonti d'approvvigionamento o che dovessero causare delle velocità eccessive nella rete di distribuzione l'Azienda si riserva di formulare condizioni d'allacciamento particolari.

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

5.a Simultaneamente all'invio del preventivo viene emessa una fattura corrispondente al 90 % del contributo d'allacciamento totale.

Il rispettivo importo dovrà essere versato alle AIM prima della messa in esercizio dell'allacciamento. Il rimanente conguaglio verrà fatturato dopo il collaudo dell'impianto.

5.b Debitore della tassa d'allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile allacciato.

ALLEGATO 2



Aziende Industriali Mendrisio

TARIFFE PER LA FORNITURA

D'ACQUA POTABILE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. BASE LEGALE

Il Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile costituisce la base legale delle presenti tariffe che vengono applicate su tutta la zona di distribuzione dell'Azienda Acqua Potabile.

2. TARIFFE

L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa base e di una tassa di consumo.

2.1 Tassa d'abbonamento semestrale

Calcolata in base alle seguenti portate nominali Qn ammesse dal contatore in mc/ora

Diametro contatore (mm)	Portata nominale Qn (mc/ora)
15	1.5
20	2.5
25	3.5
32	5.0
40	10.0
50	15.0
50 (Tipo Woltmann)	35.0
65	50.0
80	120.0
100	180.0
125	200.0
150	400.0

2.2 Tassa di consumo

Calcolata in base al consumo registrato dal contatore

3. NOLO CONTATORE

Il nolo del contatore è compreso nella tassa base semestrale. Il contatore rimane di proprietà dell'Azienda.

4. SCelta ED UBICAZIONE DEL CONTATORE

- Il dimensionamento del contatore è di competenza esclusiva dell'Azienda.

Quest'ultima baserà la sua scelta sulle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Di regola l'impiego dei contatori è il seguente:

Diametro contatori (mm)	Cliente
15	Piccoli allacciamenti
20	Case monofamiliare,agricoli
25	Ville, case con 2-3 appartamenti
32	Palazzine, 4-10 appartamenti
40	Palazzi, 11-20 appartamenti artigianato e commercio
50 e oltre	Industrie, commercio, ospedali, centri sportivi, impianti antincendio, ecc.

- **Ubicazione del contatore**

L'Azienda decide in merito all'ubicazione ed al numero di contatori da installare. Di regola viene installato un contatore per ogni stabile o per ogni gruppo d'appartamenti con vano scala comune.

5. INCASSI

- Gli acconti, le bollette e le fatture per la fornitura dell'acqua potabile devono venir pagati entro 30 giorni dall'emissione senza deduzione alcuna.
- Debitore della tassa d'utilizzazione è il proprietario.
- Per le spese d'incasso vengono addebitati i seguenti importi:

Spesa	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Richiami di pagamento	5.00	20.00
Diffida di pagamento	10.00	40.00
Incasso a domicilio	20.00	80.00
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo, oltre le spese di giudizio e quelle addebitate dall'ufficio Esecuzione e Fallimenti	10.00	40.00

6. OSSERVAZIONI

- La tassa d'abbonamento (punto 2.1 a) viene prelevata fintanto che l'allacciamento non viene interrotto sulla condotta principale di distribuzione.
- I costi relativi ai sopraccitati interventi (opere civili, pavimentazioni stradali, opere da idraulico ecc.) sono integralmente a carico del Cliente.

7. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Nei valori indicati non è compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). La stessa verrà computata in sede di fatturazione.

**TARIFFE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
(RETE ACQUEDOTTO CITTÀ DI MENDRISIO)**

1. Campo d'applicazione

Le tariffe qui indicate vengono applicate a tutta la clientela allacciata in pianta stabile o temporanea (cantieri, manifestazioni) alla rete di distribuzione. Sulla base di queste tariffe viene fatturata la fornitura d'acqua a: economie domestiche, uffici, artigianato, negozi, commerci, alberghi e ristoranti, industrie, ospedali, istituti, centri sportivi, cantieri, ecc. La tariffa C (forfait) viene applicata in casi eccezionali ai clienti allacciati alla rete di distribuzione senza contatore. È competenza esclusiva dell'Azienda decidere in quali casi la tariffa forfait può essere concessa. L'Azienda può concedere in ogni momento, con preavviso di tre mesi, la posa del contatore ed il passaggio alla tariffa A. Le spese di modifica dell'impianto necessarie per la posa del contatore sono a carico del cliente.

2. Tassa base semestrale

Tariffa		Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Tariffa A: Tutti i clienti allacciati stabilmente alla rete	Per mc/ora	20.00	50.00
Tariffa B: per fornitura temporanea		300.00	600.00
Tariffa C: per consumo forfetario		80.00	160.00

3. Tassa al consumo

Tariffa		Minimo (CHF/mc)	Massimo (CHF/mc)
Tariffa A: Tutti i clienti allacciati stabilmente alla rete		0.90	1.80
Tariffa B: per fornitura temporanea		1.20	2.40
Tariffa C: per consumo forfetario		Di regola è compresa nell'abbonamento forfetario. In casi particolari l'Azienda può calcolare una portata ed un consumo teorico che verrebbero fatturati sulla base della tariffa A.	

4. Usò idranti antincendio

Per la fornitura d'acqua temporanea l'azienda può autorizzare l'uso di idranti antincendio. Nel caso non venga conteggiata e fatturata come tariffa B, vengono prelevate le seguenti tasse:

	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Per 1 giorno	25.00	50.00
Per ogni giorno successivo	20.00	40.00

4. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Nei valori indicati non è compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). La stessa verrà computata in sede di fatturazione.

**TARIFFE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
(RETE ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO)**

1. Campo d'applicazione

La tariffa Monte Generoso viene applicata ai clienti allacciati in via definitiva all'acquedotto del Monte Generoso.

2. Tassa base semestrale

Calcolato in base alla portata nominale del contatore

Tratta		Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Tratta Salorino – Caviano	Per mc/ora	40.00	88.00
Tratta Caviano – Bellavista	Per mc/ora	68.00	148.00
Tratta Bellavista – Vetta	Per mc/ora	80.00	176.00

3. Tassa al consumo

Calcolata in base al consumo registrato dal contatore

Tratta		Minimo (CHF/mc)	Massimo (CHF/mc)
Tratta Salorino – Caviano		1.80	3.60
Tratta Caviano – Bellavista		2.75	5.50
Tratta Bellavista – Vetta		3.55	7.10

5. Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Nei valori indicati non è compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). La stessa verrà computata in sede di fatturazione.